

**FONDI IMMOBILIARI CHIUSI QUOTATI "SECURFONDO", "IMMOBILIUM 2001" E "INVEST REAL SECURITY".
ESITO DELLE ASSEMBLEE SPECIALI DEI PARTECIPANTI**



I Partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare "Securfondo", riuniti in seduta speciale il giorno **Mercoledì 10 dicembre 2014 ore 10.00** in Roma, via Piemonte 38, con il voto favorevole della maggioranza delle quote dei votanti – hanno approvato le modifiche regolamentari di seguito specificate e il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR – nella seduta del 16 dicembre 2014 – ha deliberato l'introduzione delle modifiche nel regolamento del Fondo.



I Partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare "Immobilium 2001", riuniti in seduta speciale il giorno **Mercoledì 10 dicembre 2014 ore 15.00** in Roma, via Piemonte 38, con il voto favorevole della maggioranza delle quote dei votanti – hanno approvato le modifiche regolamentari di seguito specificate e il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR – nella seduta del 16 dicembre 2014 – ha deliberato l'introduzione delle modifiche nel regolamento del Fondo.



I Partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare "Invest Real Security", riuniti in seduta speciale il giorno **Mercoledì 11 dicembre 2014 ore 10.00** in Roma, via Piemonte 38, con il voto contrario della maggioranza delle quote dei votanti, NON ha approvato le modifiche regolamentari di seguito specificate.

Modifica del Regolamento del Fondo al fine di introdurre la possibilità di prorogarne la durata, per un periodo non superiore a 2 (due) anni, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti in portafoglio: deliberazioni ai sensi dell'art. 22, commi da 5-bis a 5-nonies del D.L. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014.

"Articolo 2 bis – Proroga Straordinaria della durata del Fondo (valido per i fondi "Securfondo" e "Immobilium 2001").

1. La SGR, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con parere conforme del Collegio Sindacale, può - prima della scadenza del Fondo (quale risultante anche a seguito dell'eventuale proroga deliberata ai sensi dell'articolo precedente) e nell'esclusivo interesse dei Partecipanti - deliberare una proroga straordinaria della durata del Fondo medesimo non superiore a 2 anni per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio (di seguito, la "Proroga Straordinaria").
2. Durante la Proroga Straordinaria:
 - i) l'attività di gestione è finalizzata, esclusivamente, al completamento dell'attività di smobilizzo degli investimenti. In tale attività sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari per incrementare il presumibile valore di realizzo e a condizione che tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al termine finale di durata del fondo, come prorogato;
 - ii) la misura della provvigione di gestione della SGR, su base annuale, di cui all'art. 9.1 a) del Regolamento, è ridotta di due terzi;
 - iii) è fatto divieto alla SGR di prelevare dal Fondo le provvigioni di incentivo di cui all'articolo 13.3 e 13.4 del Regolamento;
 - iv) è fatto obbligo alla SGR di distribuire ai Partecipanti, con cadenza almeno semestrale, la totalità dei proventi netti realizzati, fermo restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal Fondo.
3. Le determinazioni assunte con riguardo alla Proroga Straordinaria della durata del Fondo devono essere comunicate tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob, nonché ai partecipanti al Fondo con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota, mediante pubblicazione sul sito Internet della SGR e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. Le determinazioni sono trasmesse, senza indugio, alla società di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa".